**ALLEGATO B)**

**COMUNE DI GORGO AL MONTICANO**

# NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

## PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D. Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D. Lgs. 126/2014. L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

La nota integrativa completa le informazioni contenute nel bilancio integrando i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

**Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 ed annessi allegati.
Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:
1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti,

le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e

programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni

caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

**Il Pareggio di bilancio.**
Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 chiude con i seguenti totali a pareggio:

| | Competenza Entrata/Spesa | Cassa Entrata | Cassa Spesa |
|---|---|---|---|
| Esercizio 2022 | € 3.825.493,00 | € 4.902.014,40.= | € 4.557.992,49.= |
| Esercizio 2023 | € 3.837.269,00 | | |
| Esercizio 2024 | € 3.877.157,00 | | |

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2022-2024, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- politica tariffaria: si premette che la legge di Bilancio 2020 ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (comma 738) e l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 – 783.);
- politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata una attenta politica di spesa;
- spesa di personale, è soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotte dal D. Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022-2024, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;
- l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.
- politica di indebitamento: il Comune di Gorgo al Monticano (TV) ha previsto il mancato ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

**Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2022-2024, da rispettare in sede di programmazione e di

gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
- equilibrio di parte corrente;
- equilibrio di parte capitale;

***2022 - 2023 - 2024***

| ***EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO*** | | | ***COMPETENZA ANNO 2022*** | ***COMPETENZA ANNO 2023*** | ***COMPETENZA ANNO 2024*** |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 846.904,99 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 2.520.000,00 | 2.531.776,00 | 2.571.664,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 2.140.952,00 | 2.115.276,00 | 2.112.064,00 |
| *di cui* | | | | | |
| *- fondo pluriennale vincolato* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- fondo crediti di dubbia esigibilità* | | | *110.000,00* | *110.000,00* | *110.000,00* |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 379.048,00 | 416.500,00 | 459.600,00 |
| *- di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- di cui Fondo anticipazioni di liquidità* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI** | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)** | | | | | |
| **O=G+H+I-L+M** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| **EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO** | | | **COMPETENZA ANNO 2022** | **COMPETENZA ANNO 2023** | **COMPETENZA ANNO 2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br>*di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* | (-) | | 43.000,00<br>*0,00* | 43.000,00<br>*0,00* | 43.000,00<br>*0,00* |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE**<br>**Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| **EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO** | | | **COMPETENZA ANNO 2022** | **COMPETENZA ANNO 2023** | **COMPETENZA ANNO 2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO FINALE**<br>**W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | | 0,00 | | |
| **Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

## Entrate correnti

### Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) con l'art. 1 ai commi 738 e seguenti, ha previsto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
Dal 2021 è stato introdotto il canone patrimoniale unico in sostituzione degli attuali prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico.

**IMU - Imposta municipale propria**
Nel corso del 2020 il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 14 del 29.07.2020.

Le aliquote per l'anno 2022 verranno riconfermate con apposita deliberazione di C.C.

**Recupero evasione IMU**
Viene svolta l'attività di accertamento dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

| | | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) |
|---|---|---|---|---|
| ENTRATA | **Gettito da lotta all'evasione** | € 110.000,00 | € 110.620,00 | € 111.000,00 |
| | | | | |
| SPESA | **Accantonamento al FCDE** | € 110.000,00 | € 110.000,00 | € 110.000,00 |

**Addizionale comunale irpef**
La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.
La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti. L'evento che più di ogni altro incide sulla previsione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il sicuro abbattimento della base imponibile 2021 su cui verrà versata l'addizionale nel 2022, a causa della pandemia da Covid-19: da qui la necessità di elaborare previsioni estremamente prudenti sul fronte di questa entrata.
Nel 2021 l'aliquota Irpef è stata confermata allo 0,80% con una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00= (diecimila/00euro). La politica fiscale per l'anno 2022 è confermata.

**Fondo di solidarietà comunale**
Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, previsto dal D. Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale, dall'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) introdotta dalla suddetta legge, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato, nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell'emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011. La dotazione annuale del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.
I continui aggiustamenti del sistema della fiscalità municipale rispetto a quanto delineato dal decreto legislativo

n. 23 del 2011 (attuativo della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale) hanno dato luogo ad un quadro normativo mutevole e di complessa interpretazione, che ha determinato, di conseguenza, frequenti modifiche della disciplina di alimentazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, ai fini dell'assegnazione ai comuni del gettito IMU di loro spettanza in forma territorialmente equilibrata. Dal 2015 ha inoltre preso avvio l'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, per l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

**Trasferimenti**
Sono previste in entrata delle somme a titolo di trasferimenti erariali dallo Stato si sono:

- Fondo IMU/TASI (comma 554 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;
- Ristoro IMU immobili D/3 (art. 78, comma 5 del D.L. n. 104/2020;
- Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) (comma 449, lettera c) dell'art. 1 della Legge n. 232/2016);
- FSC per servizi sociali (comma 449, lettera d-quinquies) dell'art. 1 della Legge n. 232/2016);
- FSC per asili nido (comma 449, lettera d-sexies) dell'art. 1 della Legge n. 232/2016;
- Fondo funzioni fondamentali piccoli Comuni (art. 1, comma 832, della Legge n. 178/2020);
- trasferimenti regionali.

**Titolo 3° - Entrate extra tributarie**
Le entrate extra tributarie sono legate alla vendita di servizi e in questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale e i proventi derivanti dalla gestione dei beni.

**Canone Unico Patrimoniale**
Dal 2021 il Canone Unico Patrimoniale ha sostituito la Tosap e l'Imposta sulla Pubblicità e sulle Pubbliche affissioni.

**Proventi derivanti dall'attività di controllo degli illeciti**
Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 40.000,00 per le annualità 2022-2024, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

**Rimborsi e altre entrate correnti –** Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi, da privati, famiglie o imprese e di spese sostenute dall'ente a vario titolo.

**Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

**Contributi agli investimenti**
In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati. Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.
In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**
All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.
*Per il triennio 2022-2024 nel piano delle alienazioni non sono stati individuati beni da dismettere.*
Tuttavia, come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile deve essere destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

**Altre entrate in conto capitale –** le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

**Entrate da permessi di costruire**
Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

**Titolo 6° - Accensione di prestiti**
Il bilancio finanziario 2022-2024 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.
Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (10%).
L'art. 57 comma *1quater* del D.L. 124/2019 ha inoltre prorogato fino al 2023 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui CDDPP trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.
In base a quanto disposto dal principi contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal DM 01/08/2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.
Si segnala infine che, ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, saranno stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

**Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**
Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.
Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2022-2024 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

**Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

**VALUTAZIONE DELLE PREVISIONI, CON RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI AGLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TITOLO 1 - Spese correnti** | | | | | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 575.900,00 | 0,00 | 567.900,00 | 0,00 | 567.900,00 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 944.977,86 | 0,00 | 930.700,00 | 0,00 | 930.700,00 | 0,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 362.184,00 | 0,00 | 362.184,00 | 0,00 | 362.184,00 | 0,00 |
| 105 | Trasferimenti di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Interessi passivi | 30.790,14 | 0,00 | 27.192,00 | 0,00 | 23.980,00 | 0,00 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 182.900,00 | 0,00 | 183.100,00 | 0,00 | 183.100,00 | 0,00 |
| **100** | **Totale TITOLO 1** | **2.140.952,00** | 0,00 | **2.115.276,00** | 0,00 | **2.112.064,00** | 0,00 |
| | **TITOLO 2 - Spese in conto capitale** | | | | | | |
| 201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **200** | **Totale TITOLO 2** | **43.000,00** | 0,00 | **43.000,00** | 0,00 | **43.000,00** | 0,00 |
| | **TITOLO 4 - Rimborso Prestiti** | | | | | | |
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 77.540,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 301.508,00 | 0,00 | 335.500,00 | 0,00 | 399.100,00 | 0,00 |
| 405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **400** | **Totale TITOLO 4** | **379.048,00** | 0,00 | **416.500,00** | 0,00 | **459.600,00** | 0,00 |
| | **TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | | | | | | |
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| **500** | **Totale TITOLO 5** | **500.000,00** | 0,00 | **500.000,00** | 0,00 | **500.000,00** | 0,00 |
| | **TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro** | | | | | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 426.493,00 | 0,00 | 426.493,00 | 0,00 | 426.493,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 336.000,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 |
| **700** | **Totale TITOLO 7** | **762.493,00** | 0,00 | **762.493,00** | 0,00 | **762.493,00** | 0,00 |
| **TOTALE TITOLI** | | **3.825.493,00** | 0,00 | **3.837.269,00** | 0,00 | **3.877.157,00** | 0,00 |

**Redditi da lavoro dipendente**

All'interno del Dups è stato approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024.
Con determina n. 225 dell' 11.10.2021 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL del 22/05/2018.
In data 11.10.2021 è stata stipulata la preintesa per il fondo risorse decentrate anno 2021 e in data 15.11.2021 è stata firmata l'intesa definitiva.
Si segnala che il DM 01/08/2019 ha precisato le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 indicata dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, registrata nello stesso capitolo di spesa previsto per l'opera pubblica.

**Acquisto di beni e servizi**

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi

informatici).
Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi per i consiglieri e gli amministratori.
Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).
Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili.
Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

**Trasferimenti correnti**
In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

**Interessi passivi**
La spesa per interessi passivi è prevista in € 30.790,14.= per l'anno 2022, € 27.192,00.= per l'anno 2023 e € 23.980,00.= per l'anno 2024 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento. Attualmente i mutui in essere con la CDP e con il MEF sono 9 con un piano di ammortamento che si conclude nel 2042.

**Altre spese correnti**
In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.
Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 8.000,00 in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
Tale quota minima è stabilita per un importo di € 6.391,00.
Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 6.000,00.
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:
1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
1b) i crediti assistiti da fidejussione,
1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale. Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo. La definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di categoria:

- sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale prescrive che, dopo 5 anni

dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. Il fondo accantonato in via prudenziale è pari ad € 5.000,00.

**TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE**

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati.

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.**

**Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento**

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2022-2024, piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024.
Con apposita deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27.09.2021 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti servizi e forniture per il triennio 2022-2024.

**Contributi agli investimenti**
I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".
In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

**Titolo IV - Rimborso di prestiti**

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 77.540,00 per il 2022, € 81.000,00 per il 2023 e € 60.500,00 per l'anno 2024.

L'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, come modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, dispone che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

**TITOLO VII – Spese per conto di terzi e partite di giro**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

## ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

Il comune ha a suo tempo sottoscritto un contratto derivato di "interest swap", operazione consentita dall'art. 41, comma 1, della Legge 448/2001, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.05.2005, con lo scopo di ottimizzare i costi derivanti dall'indebitamento e razionalizzare la composizione del portafoglio di debito, permettendo così di rimodulare il piano di ammortamento dei mutui in essere.
Il piano prevedeva dei flussi finanziari positivi per il decennio 2005-2015, che sono stati utilizzati interamente in parte capitale, e dei flussi negativi a partire dall'esercizio finanziario 2016.
La situazione è costantemente monitorata, in particolare si rileva che è stato accantonato in un apposito fondo in sede di rendiconto.

## ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

L'elenco delle società partecipate risulta il seguente:

| Denominazione | Tipologia | Quota di partecipazione del Comune |
|---|---|---|
| ASCO HOLDING | *Società partecipata* | 0,08% |
| CONS. BACINO VENETO ORIENTALE | *Ente strumentale partecipato* | 0,01% |
| C.I.T. | *Ente strumentale partecipato* | 0,100% |
| PIAVE SERVIZI S.R.L. | *Società partecipata* | 1,670% |

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

| | |
|---|---|
| Piave Servizi Srl | www.piaveservizisrl.it |
| Asco Holding | www.ascoholding.it |
| Consorzio Servizi Igiene del Territorio TV1 | www.bacinotv1.it |
| Autorità ambito territoriale ottimale Veneto orientale | www.aato.venetooriental.it |

## *RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE*

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.
Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2022-2024.
Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato. Il Comune di Gorgo al Monticano non ha previsto di applicare avanzo di amministrazione presunto al bilancio di previsione 2022-2024.
L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa che, come previsto dal principio contabile punto 9.11.5 della programmazione, provvede altresì ad illustrarli nel caso in cui vi sia anche applicazione al bilancio di previsione di avanzo presunto relativamente a fondi accantonati o vincolati, ai sensi dell'art. 187, comma 3, del TUEL.

## ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

Si riporta, come richiesto al punto 9.7 del principio della programmazione, l'elenco analitico dei vincoli, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come analiticamente rappresentati dall'allegato a/2.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)".

Il Comune di Gorgo al Monticano non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2022 dell'avanzo presunto vincolato o accantonato.

Nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce. L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

# TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

| 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 | | |
|---|---|---|
| (+) | **Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021** | **692.875,04** |
| (+) | **Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021** | **73.305,95** |
| (+) | Entrate già accertate nell'esercizio 2021 | 1.849.156,94 |
| (-) | Uscite già impegnate nell'esercizio 2021 | 2.215.962,24 |
| (-) | Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021 | 0,00 |
| (+) | Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021 | 0,00 |
| (+) | Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021 | 2.931,32 |
| = | **Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2022** | **402.307,01** |
| + | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021 | 5.000,00 |
| - | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021 | 0,00 |
| - | Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021 | 0,00 |
| + | Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021 | 0,00 |
| + | Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021 | 0,00 |
| - | Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 (1) | 0,00 |
| = | **A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021** | **407.307,01** |

| 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 | |
|---|---|
| **Parte accantonata (3)** | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4) | 126.042,60 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5) | 0,00 |
| Fondo anticipazioni liquidità (5) | 0,00 |
| Fondo perdite società partecipate (5) | 0,00 |
| Fondo contenzioso (5) | 2.500,00 |
| Altri accantonamenti (5) | 7.058,84 |
| **B) Totale parte accantonata** | **135.601,44** |
| **Parte vincolata** | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 146.094,82 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 1.302,07 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 110.000,00 |
| Altri vincoli | 5.080,09 |
| **C) Totale parte vincolata** | **262.476,98** |
| **Parte destinata agli investimenti** | |
| **D) Totale destinata a investimenti** | **5.234,40** |
| **E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)** | **3.994,19** |
| F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) | 0,00 |

**Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)**

| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 | |
|---|---|
| **Utilizzo quota vincolata** | |
| Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 0,00 |
| Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti | 0,00 |
| Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 0,00 |
| Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 0,00 |
| Utilizzo altri vincoli | 0,00 |
| **Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto** | **0,00** |

**ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO**

## EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti. Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet. La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio"(W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto. Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018 di cui si richiamano di seguito le risultanze.

| *EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO* | | | *COMPETENZA ANNO 2022* | *COMPETENZA ANNO 2023* | *COMPETENZA ANNO 2024* |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 846.904,99 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 2.520.000,00 | 2.531.776,00 | 2.571.664,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 2.140.952,00 | 2.115.276,00 | 2.112.064,00 |
| *di cui* | | | | | |
| *- fondo pluriennale vincolato* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- fondo crediti di dubbia esigibilità* | | | *110.000,00* | *110.000,00* | *110.000,00* |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | (-) | | 379.048,00 | 416.500,00 | 459.600,00 |
| *- di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- di cui Fondo anticipazioni di liquidità* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI** | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)**<br>**O=G+H+I-L+M** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br>*di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* | (-) | | 43.000,00<br>*0,00* | 43.000,00<br>*0,00* | 43.000,00<br>*0,00* |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE**<br>**Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO FINALE**<br>**W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità | (-) | | 0,00 | | |
| **Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |